

Contributo di livellamento 2021

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la risoluzione governativa n. 3456 del 30 giugno 2021 pubblicata sul Foglio ufficiale (FU) n. 112 del 2 luglio 2021, che determina in complessivi fr. 1'473'400'058.-- il gettito dell'imposta cantonale 2018 per l'insieme dei Comuni ticinesi;

rilevato come la succitata risoluzione governativa non sia ancora cresciuta in giudicato a causa di due ricorsi;

richiamato l'art. 7 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI) che stabilisce l'utilizzazione, ai fini finanziari, della popolazione residente permanente al 31 dicembre;

rilevato come la popolazione residente permanente per l'anno 2018 ammontava a 353'343 unità (cfr. FU n. 76 del 20 settembre 2019);

preso atto delle calcolazioni della Sezione degli enti locali relative al computo delle risorse fiscali e al calcolo dei parametri finanziari ai fini della determinazione del contributo di livellamento della potenzialità fiscale 2021 (in seguito: contributo di livellamento 2021), ai sensi degli artt. 4-7 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI), da cui risultano i seguenti valori per l'insieme dei Comuni ticinesi:

gettito dell'imposta cantonale	fr.	1'473'400'058.--
gettito dell'imposta personale comunale	fr.	11'300'393.--
gettito dell'imposta immobiliare comunale	fr.	<u>62'528'478.--</u>

gettito complessivo delle risorse fiscali 2018	fr.	1'547'228'929.--
---	------------	-------------------------

contributo di livellamento 2018 versato dai Comuni paganti	fr.	64'340'561.--
contributo di livellamento 2018 incassato dai Comuni beneficiari (./ riprese di cui all'art. 5 cpv. 2 LPI sul contributo 2017)	fr.	<u>- 65'562'846.--</u>

gettito complessivo delle risorse fiscali 2018 valido per il contributo di livellamento 2021	fr.	1'546'006'644.--
---	------------	-------------------------

risorse fiscali pro capite 2018	fr.	4'375.37
---------------------------------	-----	----------

richiamati gli artt. 4 cpv. 3 LPI e 8 cpv. 2 RLPI che per il calcolo del contributo di livellamento prevedono l'utilizzazione delle risorse fiscali pro capite calcolate quale media degli ultimi cinque anni; e più precisamente, per il contributo 2021, degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, per cui il pro capite medio delle risorse fiscali è calcolato come segue:

Anno	Risorse fiscali	Popolazione residente	Pro capite
2014	1'407'288'043.--	350'363	4'016.66
2015	1'463'679'546.--	351'946	4'158.82
2016	1'488'398'979.--	354'375	4'200.07
2017	1'477'834'129.--	353'709	4'178.11
2018	1'546'006'644.--	353'343	4'375.37
media 2014-2018	1'476'641'468.--	352'747	4'186.12

considerato inoltre che l'art. 4 cpv. 1 LPI fissa al 70% della media pro capite, pari a fr. 2'930.28, la soglia minima delle risorse fiscali che i Comuni devono raggiungere con il contributo di livellamento;

richiamata la pubblicazione sul FU n. 57 del 16 luglio 2019, secondo la quale il moltiplicatore comunale medio da utilizzare quale parametro per il calcolo del contributo 2021 versato dai Comuni paganti, così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, ammonta al 79%;

constatato come i Comuni chiamati a finanziare il contributo di livellamento 2021 sono 35, i Comuni beneficiari 62, mentre i Comuni neutri - perché dispongono di risorse fiscali pro capite comprese tra il 90% della media e la media cantonale, oppure esclusi dal beneficio del contributo in quanto applicano un moltiplicatore politico inferiore alla media cantonale - sono 14;

preso atto che il fabbisogno necessario per assicurare il versamento del contributo in applicazione degli artt. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LPI ammonta a fr. 72'241'067.--, mentre il surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti ai sensi dell'art. 11 RPI è pari a fr. 511'426'457.--;

ritenuto, in applicazione degli artt. 5 cpv. 3 LPI e 14a RPI, come dal fondo di riserva venga prelevato un importo di fr. 2'000'000.-- da porre in deduzione del fabbisogno di cui al paragrafo precedente che si riduce perciò a fr. 70'241'067.--;

calcolata quindi nel 13,734% la percentuale di prelievo di cui all'art. 6 cpv. 1 LPI da applicare al surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti;

richiamati gli artt. 4-7 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e gli artt. 8-15 del Regolamento d'applicazione del 3 dicembre 2002;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. Riservata la crescita in giudicato della risoluzione governativa n. 3456 del 30 giugno 2021, il gettito complessivo delle risorse fiscali 2018, utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2021 dei 111 Comuni ticinesi considerati, è stabilito in fr. 1'546'006'644.--.

Conseguentemente sono stabiliti:

- in fr. 4'186.12 il gettito pro-capite medio delle risorse fiscali degli anni 2014-2018 utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2021, e
- in fr. 2'930.28 il limite del 70% di questo gettito.

2. Il moltiplicatore comunale medio utilizzato quale parametro per il calcolo del contributo versato dai Comuni paganti così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, è stabilito nel 79%.

3. Il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare ai 62 Comuni beneficiari è stabilito, per l'esercizio 2021, in fr. 72'241'067.--.

4. Il contributo di livellamento è finanziato prelevando dai 35 Comuni paganti l'importo di fr. 70'241'067.-- con l'applicazione della percentuale di prelievo del 13,734% del surplus delle loro risorse fiscali, e prelevando l'importo di fr. 2'000'000.-- dal fondo di riserva del contributo di livellamento.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale (art. 19 LPI).

Bellinzona, 22 settembre 2021

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Manuele Bertoli**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**